



STATUTO
ASSOCIAZIONE VELICA LIDO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati il 25 febbraio 2024

Titolo I – Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Riconoscimento

Titolo II – Soci

Titolo III – Organi Sociali

Titolo IV – Patrimonio – Entrate – Esercizio finanziario

Titolo V – Sanzioni

Titolo VI – Norme generali e transitorie

Titolo VII – Disposizioni finali

Indice degli articoli

TITOLO I

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Durata
- Art. 5 - Riconoscimento

TITOLO II

- Art. 6 - Soci
- Art. 7 - Ammissione
- Art. 8 - Quote e contributi
- Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

TITOLO III

- Art. 10 - Organi Sociali

Capo 1°

- Art. 11 - L'Assemblea dei Soci
- Art. 12 - Assemblea Ordinaria
- Art. 13 - Assemblea Straordinaria

Capo 2°

- Art. 14 - Il Presidente
- Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Capo 3°

- Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo 4°

- Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri

TITOLO IV

- Art. 18 - Patrimonio
- Art. 19 - Entrate
- Art. 20 - Esercizio finanziario

TITOLO V

- Art. 21 - Sanzioni

TITOLO VI

- Art. 22 - Norme generali
- Art. 23 - Clausola compromissoria
- Art. 24 - Norme transitorie

TITOLO VII

- Art. 25 - Disposizioni finali

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Riconoscimento

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1. In data 22 aprile 1978 si è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Velica Lido Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve anche AVL A.S.D..
2. L'Associazione è priva di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i..
3. L'ordinamento interno e l'organizzazione dell'Associazione sono disciplinati dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, Via Anita Mezzalira 6, 30126 Lido di Venezia (VE).
2. In caso di trasferimento della sede sociale sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 – OGGETTO

1. L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere lo sport velico e, in particolare, e senza che il seguente elenco abbia carattere esaustivo:
 - a. promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica della navigazione a vela, favorire le connesse attività culturali e ricreative;
 - b. avvicinare e incentivare i giovani alla pratica dello sport della vela;
 - c. organizzare corsi di istruzione velica e marinara, riunioni, raduni e regate;
 - d. partecipare a manifestazioni esterne all'Associazione;
 - e. acquisire attrezzature, realizzare e gestire infrastrutture e servizi per facilitare ai Soci la pratica della navigazione a vela;
 - f. editare pubblicazioni o materiale informativo sull'attività dell'Associazione;
 - g. educazione ambientale alla marineria.
3. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.
4. L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
6. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.
7. L'Associazione non persegue fini di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del d.lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni.

Art. 4 – DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 22 del presente Statuto.

Art. 5 – RICONOSCIMENTO

1. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione richiede l'affiliazione alla Federazione Italiana Vela (FIV), accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della FIV, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
2. L'Associazione tramite l'affiliazione chiede l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.
3. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore Federali.
6. L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 39/2021.

TITOLO II

Soci

Art. 6 – SOCI

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci.
2. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando:
 - a. di voler partecipare alla vita associativa;
 - b. di accettare, senza riserve, lo Statuto e il Regolamento e ogni altra disposizione emanata dagli Organi Sociali di cui al Titolo III, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
 - c. di essere informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva e in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
 - d. di essere informati circa l'uso delle strutture al fine di evitare incidenti.
3. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote e contributi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, i cui importi sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Ai Soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
5. L'associazione adotta i principi di democraticità e inclusività, e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
6. I Soci che compongono l'Associazione, sono tutti tesserati FIV e sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a. Soci ordinari.**

Sono Soci ordinari coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età
 - b. Soci onorari.**

Sono Soci onorari quei Soci che, avendo acquisito speciali e comprovate benemerienze, vengono proclamati tali dall'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata dal Consiglio Direttivo.
 - c. Soci juniores.**

Sono SOCI JUNIORES coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età e fino al raggiungimento del 18° anno,
 - d. Soci cadetti.**

Sono SOCI CADETTI coloro che hanno compiuto il 6° anno di età ma che non abbiano ancora compiuto il 12° anno.
7. I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.
8. La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

9. La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
10. Qualunque Socio si senta leso nei suoi diritti da parte degli Organi Statutari o da altri Soci, è autorizzato a rappresentare la lesione al Collegio dei Probiviri con lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale.

Art. 7 – AMMISSIONE

1. Gli aspiranti alla qualità di Socio devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo redatta su apposito modulo. Le domande degli aspiranti Soci minorenni devono essere controfirmate dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. L'aspirante alla qualità di Socio, all'atto della ricezione della relativa comunicazione di accoglimento della domanda, e comunque entro e non oltre 15 giorni (pena la decadenza dell'ammissione stessa) è tenuto al conferimento della quota di ammissione nonché della quota annua associativa in vigore nell'anno di iscrizione.

Art. 8 – QUOTE E CONTRIBUTI

1. La quota di ammissione (nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria) deve essere versata dall'aspirante alla qualità di Socio nel momento della sua ammissione a Socio (art. 7, comma 3).
2. La quota annua associativa (nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria) deve essere versata puntualmente da tutti i Soci entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo per quanto previsto dal successivo comma 6.
3. La quota annua associativa è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'ammissione da parte del nuovo Socio. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al versamento per tutto l'anno solare in corso. Le dimissioni non hanno effetto retroattivo. Non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. La quota annua associativa non è trasmissibile.
4. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annua associativa. I Soci juniores e cadetti hanno diritto al versamento della quota annua associativa in misura ridotta rispetto a quella del Socio ordinario.
5. I Soci sono obbligati a versare eventuali somme, richieste dall'Associazione, per coprire eventi straordinari decisi dall'Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
6. Per poter esercitare il diritto di voto, o per essere eleggibile, il Socio deve essere in regola con il versamento della quota annua associativa, prima della data di convocazione dell'Assemblea, nella misura stabilita nell'anno precedente salvo l'eventuale conguaglio dovuto dal precedente comma 2.
7. Le quote associative in nessun caso possono essere restituite ai Soci, rivalutate, né trasferite a terzi.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio si perde:
 - a. per dimissioni. Il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione inviando una lettera raccomandata A.R., o mediante posta elettronica certificata, o a mano al Consiglio Direttivo.
 - b. per espulsione. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei suoi membri il provvedimento disciplinare di espulsione nei confronti del Socio che si sia reso responsabile di gravi mancanze o di comportamenti lesivi della reputazione dell'Associazione, siano essi compiuti dentro o fuori di questa. Il Collegio dei Probiviri darà comunicazione al Consiglio Direttivo che prenderà atto del provvedimento entro 15 giorni. L'espulsione deve ritenersi a tempo indeterminato, anche se potrà essere revocata a insindacabile decisione del Collegio dei Probiviri.
 - c. per inadempienza agli obblighi economici nei confronti dell'Associazione accertata da parte del Consiglio Direttivo qualora tale stato continui oltre i termini stabiliti dall'art. 8, comma 2 o 5, e nonostante diffida. Lo stato di morosità verrà segnalato al Collegio dei Probiviri, che con propria delibera, comunicherà al Socio moroso la perdita della qualità di Socio a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, il Socio, potrà sanare la morosità ed essere riammesso dietro presentazione di una nuova domanda e previo versamento di quanto dovuto per l'anno in corso aumentato da una ammenda pari al 30%. Decorso il termine di cui sopra, il Collegio dei Probiviri, darà comunicazione al Consiglio Direttivo che prenderà atto del provvedimento entro 15 giorni.
2. Adoperare la propria qualità di Socio allo scopo di trarre un utile pecuniario, o avvalersi della qualità di Socio per lucrare verso l'Associazione, sono cause di espulsione dall'Associazione stessa.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 10 – ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Consiglio Direttivo;
 - d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. Il Collegio dei Probiviri.
2. Tutti gli incarichi sono onorari e vengono espletati a titolo gratuito. L'Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo può rimborsare le sole spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi istituzionali, purché documentate.
3. Tutte le cariche conferite nel corso del mandato, per ricoprire i posti vacanti, decadono con lo scadere del mandato stesso.

CAPO 1° - L'Assemblea dei Soci

Art. 11 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il supremo organo dell'Associazione; a essa spettano poteri deliberatori. È costituita da tutti i Soci i quali rimangono obbligati in forza delle delibere regolarmente assunte da questa, in conformità al presente Statuto. Può essere Ordinaria o Straordinaria, elettiva o non elettiva.
2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal suo Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione ed esposto presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. La convocazione deve indicare nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.
4. L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è validamente costituita:
 - o in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci con diritto di voto come indicato nell'art. 8, comma 6.
 - o in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto come indicato nell'art. 8, comma 6, presenti o rappresentati, con esclusione della ipotesi di cui al successivo comma 6.
5. Prima di iniziare l'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, si dovrà procedere alla verifica dei poteri. L'Assemblea eleggerà il proprio Presidente tra i Soci votanti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra i Soci presenti, un Segretario. In occasione del rinnovo delle cariche sociali verranno scelti tra i Soci anche due Scrutatori. Gli Scrutatori non dovranno rivestire cariche sociali, né potranno candidarsi nel corso della stessa Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, ma potranno comunque essere eletti.

Il Presidente dell'Assemblea avrà il compito di:

- o verificare la validità della convocazione dell'Assemblea e in difetto procedere a nuova convocazione;
- o verificare il diritto di voto dei singoli Soci e dei Soci deleganti;
- o verificare, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, i requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche stesse nonché la validità delle procedure e della modulistica necessaria per il voto;
- o condurre l'Assemblea secondo l'ordine del giorno;
- o dirigere le discussioni e le votazioni;
- o ratificare le delibere prese dall'Assemblea;
- o ratificare i risultati delle elezioni in occasione del rinnovo delle cariche sociali di cui al Capo 2°, 3° e 4° procedendo alla lettura dei candidati eletti.

6. La partecipazione all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è consentita a tutti i Soci indicati nell'art. 6, comma 2. Il diritto di voto potrà essere esercitato dal Socio in regola con il versamento della quota annua associativa come indicato all'art. 8, comma 6 purché risulti Socio (con delibera del Consiglio Direttivo prevista dall'art. 7, comma 2) da non meno di 90 giorni. Il Socio assoggettato a provvedimento disciplinare (nel periodo di sospensione) non ha diritto di voto.

Ogni Socio avente diritto dispone di un voto che può essere delegato, con delega scritta esclusivamente ad altro Socio avente diritto di voto. Ogni delegato può rappresentare un solo Socio non essendo ammesse più di una delega. I Soci non possono farsi rappresentare in Assemblea da mandatari o procuratori.

Il socio minorenne esprime il proprio voto in Assemblea mediante il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

7. Le votazioni avvengono per:

- a) alzata di mano;
- b) appello nominale;
- c) scrutinio segreto;

conteggiando i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Il tipo di votazione previsto al punto a) e b), può avvenire:

- o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea;
- o su proposta del Presidente dell'Assemblea approvata dall'Assemblea stessa.

Le delibere avranno validità con la maggioranza dei voti espressi, in caso di parità di voti, prevale la proposta alla quale aderisce il Presidente dell'Assemblea salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono non approvate.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali di cui al Capo 2°, 3° e 4°, avverranno mediante scheda segreta con verifica del numero delle schede votate. Verranno eletti alle cariche sociali i candidati che nell'ordine avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso figurassero all'ultimo posto degli eletti, due o più candidati a parità di voti, verrà eletto il candidato con maggior anzianità associativa.

8. In caso di votazioni sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
9. Le delibere prese dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dovranno risultare da apposito verbale.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria sarà convocata:
 - o dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio di ogni anno;
 - o dal Collegio dei Probiviri, in caso di accertata inerzia, ritardo o impossibilità del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, per la sola elezione delle cariche sociali di cui al Capo 2°.
2. In concomitanza dell'anno di scadenza delle cariche sociali di cui al Capo 2°, 3° e 4°, l'Assemblea sarà convocata per eleggere i membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I nuovi eletti entreranno in carica il giorno stesso dell'Assemblea, sempre che il Presidente dell'Assemblea abbia ratificato la regolarità delle votazioni.
3. Spetta all'Assemblea Ordinaria:
 - o eleggere i membri alle cariche sociali di cui al Capo 2°, 3° e 4°, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o nominare i Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
 - o approvare il programma per l'attività dell'Associazione (di cui all'art. 3), proposto dal Consiglio Direttivo;
 - o approvare il preventivo di spesa e il rendiconto economico-finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
 - o approvare la relazione di fine anno del Presidente;
 - o approvare la quota di iscrizione, la quota annua associativa nonché i contributi sociali proposti dal Consiglio Direttivo per ogni categoria di Socio;
 - o approvare in merito alle scelte, l'acquisto e/o la dismissione delle imbarcazioni sociali, di equipaggiamenti, attrezzature, macchinari;
 - o approvare la costruzione, ristrutturazione, ampliamento, demolizione di infrastrutture mobili e immobili della sede sociale proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario o a seguito di:
 - o richiesta motivata al Presidente dell'Associazione dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o richiesta motivata al Presidente dell'Associazione dal Collegio dei Probiviri;
 - o richiesta motivata da 1/10 dei Soci con diritto di voto come indicato nell'art. 8, comma 6 (con un minimo di 30). Tale richiesta scritta dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, che non

potrà respingerla, e dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti da portare all'ordine del giorno.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta stessa.
3. Spetta all'Assemblea Straordinaria:
 - o approvare le modifiche dello Statuto e della prima parte del Regolamento;
 - o approvare la modifica del guidone sociale;
 - o approvare il cambiamento del sito della sede sociale;
 - o deliberare sulla trasformazione, fusione, incorporazione dell'Associazione con altri organismi aventi analoghe finalità;
 - o deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - o deliberare su qualsiasi argomento eccedente i limiti della ordinaria amministrazione;
 - o deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, da altri Organi Sociali o dai Soci che ne abbiano richiesto la convocazione;
 - o decidere su accordi che comportino nell'anno impegni di spesa o di entrate di importo superiore al 10% delle entrate del bilancio preventivo, non previsti dallo stesso.

CAPO 2° - Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione

Al Presidente dell'Associazione è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e come tale rimane in carica anche in caso di vacanza del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni.

Art. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, rappresentato dal suo Presidente è l'organo di governo dell'Associazione ed è investito di tutti i più ampi poteri per la realizzazione dei fini istituzionali e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, fatti salvi quei poteri che lo Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci eleggibili e con almeno 2 anni di anzianità sociale (computando per intero l'anno di iscrizione).

Non possono candidarsi nel Consiglio Direttivo Soci che rivestono cariche direttive in altre società veliche, affiliate o no alla F.I.V., né Soci che nei 12 mesi antecedenti le elezioni siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Non può essere eletto il Socio che sia stato nel precedente Consiglio Direttivo estromesso dalla carica per le cause di cui al successivo comma 5.

I Consiglieri eletti hanno l'obbligo morale di rimanere in carica fino alla fine del loro mandato e di partecipare attivamente coadiuvando il Presidente nella conduzione dell'Associazione.

Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

In caso il Presidente venisse a cessare dalla funzione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione presieduto dal Vicepresidente e deve essere indetta, entro 30 giorni dalla cessazione del Presidente, l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, dei singoli Consiglieri, subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni, si dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria per eleggere i nominativi che dovranno ricoprire i posti vacanti.

In ogni caso le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri in carica daranno luogo alle dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo (che rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione) con conseguente convocazione dell'Assemblea Ordinaria da parte del Presidente dell'Associazione che dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Il Consiglio Direttivo decadrà dal suo mandato nel caso di sfiducia espressa dall'Assemblea Straordinaria.

4 I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- o provvedere alla normale gestione dell'Associazione, alla conservazione del patrimonio sociale e all'amministrazione, curando le entrate e autorizzando le spese con mandato dato a un Consigliere a ciò delegato;
- o compiere gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali secondo i programmi approvati dall'Assemblea Ordinaria;
- o predisporre il bilancio preventivo (composto da Conto Economico e programma finanziario) e redigere il bilancio consuntivo (composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e la relazione del Presidente) da sottoporre all'approvazione della Assemblea ordinaria;
- o provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede, dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- o ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
- o deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
- o convocare l'Assemblea dei Soci quando previsto, fissandone l'ordine del giorno;
- o nominare uno o più medici sociali, nonché l'addetto stampa;
- o conferire incarichi a esperti e / o consulenti anche a persone estranee alla Associazione;
- o nominare commissioni consultive o di studio composte da Soci e non Soci;
- o proporre all'Assemblea ordinaria il conferimento di titoli onorifici a Soci che si siano particolarmente distinti;
- o stipulare contratti ritenuti utili per i fini istituzionali, compresi quelli con gli "sponsor" approvati dall'Assemblea Straordinaria;
- o proporre la misura della quota di iscrizione, della quota annua associativa, nonché dei contributi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

- o proporre la costruzione, ristrutturazione, ampliamento, demolizione di infrastrutture della sede sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - o redigere e aggiornare il libro "inventari" dei beni mobili e immobili;
 - o proporre il cambiamento del sito della sede sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
 - o proporre la trasformazione, fusione, incorporazione dell'Associazione con altri organismi aventi analoghe finalità da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e fino a due Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.
 4. Il Presidente del Consiglio Direttivo riunirà i Consiglieri, in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre, in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno 4 Consiglieri.

Il Consigliere che risulterà assente dalle riunioni senza giustificato motivo per tre volte, anche non consecutive, sarà deferito dal Presidente al Collegio dei Probiviri che delibererà in merito all'opportunità di estrometterlo dalla carica. Il Consigliere estromesso sarà sostituito con le modalità previste dal precedente comma 2, e non potrà più essere eletto alle cariche sociali di cui al Capo 2° per almeno due mandati. Di tale decisione ne sarà preso nota nei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le conseguenti delibere sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede la riunione il Consigliere di maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri, per alzata di mano. Il voto non è delegabile. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce nell'occasione alla Presidenza.

Nel caso in cui l'argomento trattato sia riservato o grave, o su richiesta di un Consigliere, la votazione può essere effettuata tramite scheda segreta.

Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno risultare da appositi verbali raccolti in un registro e sono a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, a meno che non riguardino argomenti che possano intaccare la riservatezza dei Soci stessi.

CAPO 3° - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione sociale, verifica la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicità dei bilanci, rendendosene garante nei confronti dell'Assemblea.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, fra i Soci eleggibili con età superiore ai 30 anni e con almeno 2 anni di anzianità sociale (computando per intero l'anno di iscrizione). L'Assemblea nominerà anche chi tra i membri effettivi eletti ricoprirà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e di Probiviro.

Non devono avere parenti di 1° o 2° grado nel Consiglio Direttivo, né possono candidarsi Soci che nei 12 mesi antecedenti le elezioni siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, dei singoli Revisori, subentreranno i supplenti secondo il numero di voti ottenuti. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria per eleggere i nominativi che dovranno ricoprire i posti vacanti.

3. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:
 - o controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - o accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - o verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - o redigere una relazione al bilancio consuntivo, nonché esprimere pareri sul bilancio preventivo da presentare all'Assemblea.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti riunirà i Revisori almeno una volta all'anno e/o quando necessario per la verifica di cui al precedente comma 3. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente e in qualsiasi momento compiere ispezioni e procedere ad accertamento o verifiche richiedendo la presenza del Tesoriere e/o del Segretario. Eventuali irregolarità amministrative riscontrate, dovranno essere segnalate al Presidente del Collegio, che avrà l'obbligo di segnalarle al Presidente dell'Associazione per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, senza diritto di voto.
5. Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno risultare da appositi verbali da conservare agli atti dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei suoi membri, per alzata di mano. Il voto non è delegabile.
6. Qualora risulti necessario o opportuno ai fini di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria può deliberare che le funzioni del Collegio dei Revisori siano svolte dal Presidente del Collegio o da un Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea medesima.

CAPO 4° - Il Collegio dei Probiviri

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante di tutte le controversie che abbiano a sorgere nell'ambito delle attività sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi Sociali.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, fra i Soci eleggibili con età superiore ai 40 anni e con almeno 3 anni di anzianità sociale (computando per intero l'anno di iscrizione). Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I 3 membri eleggono al loro interno il proprio Presidente. L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere e di Revisore dei Conti.

Non devono avere parenti di 1° o 2° grado nel Consiglio Direttivo, né possono candidarsi Soci che nei 12 mesi antecedenti le elezioni siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, dei singoli Probiviri subentreranno nell'ordine i primi dei non eletti. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, si dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria per eleggere i nominativi che dovranno ricoprire i posti vacanti.

3. I compiti del Collegio dei Probiviri sono:
- o pronunciarsi sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
 - o dirimere qualsiasi questione insorta tra i Soci, nonché le controversie sociali tra questi e l'Associazione o i suoi Organi Sociali, procedendo anche d'ufficio, in caso di gravi e acclarate violazioni dello Statuto o del Regolamento;
 - o provvedere all'esame e all'applicazione dei provvedimenti disciplinari indicati nel Titolo V, art. 20;
 - o giudicare inoltre le questioni disciplinari nelle quali sia coinvolto un membro del Consiglio Direttivo;
 - o convocare l'Assemblea Ordinaria in caso di inerzia, ritardo o impossibilità del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione, per la sola elezione delle cariche sociali di cui al Capo 2°.
4. Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta scritta (con lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale):
- o del Presidente dell'Associazione;
 - o del Consiglio Direttivo;
 - o dei Soci;

Esso giudicherà come arbitro compositore, attenendosi ai principi dell'equità con dispensa da ogni formalità di procedure, salvo il rispetto del contraddittorio e della difesa. Il Collegio si pronuncia, salvo dichiarati motivi, entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, le parti interessate, possono adire un collegio arbitrale composto dal Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione e dal Presidente del Collegio dei Probiviri di due Associazioni sportive della zona, scelti da ciascuna delle parti in causa, previo versamento di una cauzione pari a 10 volte l'ammontare della quota annua associativa del Socio ordinario e che verrà incamerata dall'Associazione in caso di soccombenza. In tal caso la decisione ha carattere definitivo.
6. Il Presidente del Collegio dei Probiviri riunirà i Probiviri almeno una volta all'anno e/o quando necessario per le delibere di competenza. I Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, senza diritto di voto.
7. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno risultare da appositi verbali da conservare agli atti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei suoi membri, per alzata di mano, salvo per le questioni di particolare riservatezza. Il voto non è delegabile.

TITOLO IV

Patrimonio – Entrate – Esercizio finanziario

Art. 18 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - o dalle infrastrutture mobili e immobili;
 - o dagli impianti sportivi e non;
 - o dalle imbarcazioni di proprietà;
 - o da equipaggiamenti, macchine, attrezzi, mobili, materiali, scorte e dotazioni varie;
 - o dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - o dai trofei aggiudicati definitivamente in gara alle squadre dell'Associazione;
 - o da quant'altro ricevuto a qualsiasi titolo.

Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento.

2. Tutti i beni mobili e immobili costituenti il patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni esercizio finanziario, tenuto dal Segretario e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti e a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

Art. 19 – ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - o dalle quote di iscrizione, dalle quote annue associative e dai contributi a carico dei Soci di qualsiasi categoria;
 - o da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - o da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
 - o da contributi F.I.V.;
 - o da versamenti, sovvenzioni, donazioni, contributi di terzi o di associati;
 - o dalle entrate che possono pervenire all'Associazione dallo svolgimento della sua attività.
2. Le disponibilità liquide devono essere depositate presso un istituto di credito cittadino scelto dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria verrà effettuata a firma del Presidente dell'Associazione il quale ha facoltà di delegare il Tesoriere.

Art. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
2. L'amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente dell'Associazione.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti ai Soci anche in modo indiretto ma dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
4. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è presentato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, e approvato annualmente dall'Assemblea ordinaria entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 21 – SANZIONI

1. Il Socio che violi lo Statuto, il Regolamento od ogni altra disposizione emanata dagli Organi Direttivi, che tenga un comportamento scorretto nell'ambito degli spazi sociali o che comunque comprometta il buon nome dell'Associazione, è sottoposto a procedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono:
 - a) il richiamo verbale;
 - b) l'ammonizione scritta;
 - c) la censura;
 - d) la sospensione;
 - e) l'espulsione.
2. I provvedimenti disciplinari indicati alla lettera a) e b) sono comminati dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari indicati alla lettera c), d) ed e) sono comminati dal Collegio dei Probiviri.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Probiviri comunica al Socio, per iscritto, gli addebiti che gli vengono attribuiti, invitandolo a presentare per lettera, entro il termine di 10 giorni le proprie argomentazioni a difesa. Gli eventuali provvedimenti disciplinari comminati, dopo aver valutato le contro deduzioni a difesa, saranno comunicati al Socio a mezzo lettera raccomandata.

TITOLO VI

Norme generali e transitorie

Art. 22 – NORME GENERALI

1. Scioglimento e liquidazione: L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione con le modalità previste dal Titolo III, art.11, comma 6. L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre Associazioni sportive aventi analoghe finalità.
2. Modifica dello Statuto e del Regolamento: le proposte di modifica devono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli Organi Sociali. Le relative deliberazioni saranno approvate con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le norme di attuazione e integrative al presente Statuto, sono contenute nel Regolamento. Qualora le disposizioni del Regolamento appaiano risultare in contrasto con le norme Statutarie, dovranno applicarsi quelle dello Statuto e non quelle del Regolamento.
4. Il presente Statuto e il Regolamento saranno esposti all'albo sociale a disposizione dei Soci e comunque ne dovrà essere consegnata una copia, all'atto di ammissione, a ciascun Socio.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Il Socio che porti qualunque controversia sociale di competenza del Collegio dei Probiviri al di fuori dell'Associazione, interessando (mediante denunce, querele, segnalazioni, richieste o altro) strutture estranee all'Associazione, quali Tribunali o qualunque altra autorità costituita, decadrà automaticamente dalla qualità di Socio.

Art. 24 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a tutti gli effetti il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci e abroga e sostituisce in toto lo Statuto previgente.
2. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, saranno disposte con nuovo Regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, avallato dal parere del Collegio dei Probiviri e approvato dall'Assemblea straordinaria. Il nuovo Regolamento che dovrà essere elaborato entro 5 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, sarà diviso in due distinte parti:
 - PARTE PRIMA:
strettamente correlata allo Statuto e modificabile solo ed esclusivamente dalla Assemblea Straordinaria;
 - PARTE SECONDA:
costituita da norme di carattere generale sul comportamento e sull'uso delle strutture di più stretta competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà, eventualmente, apportare delle modifiche senza necessariamente ricorrere alla ratifica dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs n. 36/2021 e s.m.i., e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
2. In ottemperanza alla disposizione di Leggi vigenti, il presente Statuto una volta approvato, sarà sottoposto alla registrazione quale scrittura privata autenticata (D.L. n° 460 del 04/12/1997).